



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

RDO N. 2104915

Allegato nr. 1

CAPITOLATO TECNICO

CIG: ZB92582364

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente capitolato è la manutenzione ordinaria del gruppo refrigerante di marchio Climaveneta CRC-XI0121 (la cui scheda tecnica è allegata al presente capitolato), installato nella sala server dell'ANBSC di Reggio Calabria, che comprende:

- Verifica pulizia o sostituzione dei filtri aria;
- Pulizia generale macchina;
- Controllo a vista ossidazione scocca;
- Controllo tensione di alimentazione potenza e ausiliari;
- Controllo carica fluido frigorifero : spia liquido e sotto-raffreddamento compresa eventuale ricarica;
- Verifiche termometriche circuito frigorifero: condensazione, evaporazione, surriscaldamento ecc.;
- Verifica del funzionamento della valvola pressostatica;
- Stato e fissaggio giranti ventilatori, motori, pulegge e tesaggio cinghie comprensivo di lubrificazione degli organi rotanti;
- Controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore;
- Pulizia bacinella raccolta condensa e libero drenaggio;
- Gestione bacinella raccolta condensa;
- Controllo collegamenti elettrici alle utenze;
- Funzionamento programmatore;
- Sostituzione pile telecomando;
- Pulizia scambiatore alettato comprensivo di lavaggio;
- Controllo differenza temperatura ingresso/uscita aria;
- Stato e pulizia scambiatore alettato;
- Serraggio morsetti, connessioni, collegamenti elettrici;
- Verifica tenuta circuito frigorifero;
- Controllo Gruppo frigorifero;
- Controllo Generatore di calore;
- Unità di trattamento dell'aria;
- Verifica Circuito idrico e valvolame;
- Controllo Elettropompe;
- Controllo Filtri in genere;
- Apparecchiature elettriche;
- Regolazione automatica.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio

1. Il fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, qualora tale intervento si renda necessario.
2. Le spese che il fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo esclusivo carico.
3. Eventuali richieste di servizi urgenti, non rientranti tra quelle regolamentate dal presente contratto, saranno concordati in termini di adempimento e relativi costi, di volta in volta tra le parti.

Art. 3 - Corrispettivo delle prestazioni

1. L'importo annuo di aggiudicazione, pari ad 1/3 dell'importo di aggiudicazione complessivo, sarà diluito in quattro rate, e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione della fattura, che dovrà essere emessa a seguito di verifica periodica, in formato elettronico, ed inviata al committente tramite il SDI utilizzando il codice univoco JIKG0Z. La citata fattura ai fini IVA, dovrà riportare la dicitura "scissione dei pagamenti". Naturalmente il pagamento del corrispettivo è condizionato all'esecuzione della prestazione.
2. Il servizio di manutenzione dovrà essere reso di norma trimestralmente con la seguente cadenza: gennaio – aprile – luglio – ottobre di ogni anno.
3. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario accreditando il corrispettivo nell'IBAN che il fornitore comunicherà e che utilizza, anche in via non esclusiva, per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Art. 4 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data di stipula dell'RDO mentre il servizio decorrerà dal primo gennaio 2019 ed avrà una durata triennale.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

2. In caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere dal contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.

Art. 5 - Obblighi del fornitore

1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del contratto.
2. Il Fornitore s'impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione delle attività del contratto, nonché a sollevarlo, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del contratto che sarà stipulato, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidategli a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
5. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente capitolato, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, in tali ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al rimborso dei costi necessari alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione analogo al presente nonché al rimborso di eventuali danni subiti a seguito della mancata prestazione nei tempi previsti da parte del fornitore.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

2. Il contratto cesserà qualora l'attuale sede ANBSC di Reggio Calabria sarà trasferita in altra sede e il condizionatore in argomento non sarà installato nella nuova sede. In tal caso il contratto cesserà, senza che la ditta aggiudicataria nulla avrà a pretendere per il periodo dalla cessazione del contratto fino alla scadenza pattuita in origine.
3. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione, senza giustificato motivo, delle commissioni oggetto del contratto.

Art. 7 – Garanzie

1. Ai sensi dell' art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria a garanzia dell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, dovrà versare al committente apposita cauzione fideiussoria calcolata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,

Art. 8 – Riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 9 - Forza maggiore

1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente capitolato, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal d.lgs 196/2003, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
 - trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
 - non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
 - curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Art. 11 - Foro competente

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
2. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente del luogo in cui il committente ha la sede legale.

Art. 12 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese in caso d'uso del contratto, saranno a carico del Fornitore.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA